**ECC.MA CORTE DI APPELLO DI**

**RICORSO PER EQUA RIPARAZIONE EX LEGE N. 89/2001**

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

Per: **…..**, nato a ….. (…) il …/…/……. e residente in …... alla Via ……, n. …, C.F. …..., elettivamente domiciliato in ….. alla Via ..…, n. …, presso lo Studio dell’Avv. ….. (C.F. …… - Pec ..… - Fax …..) che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato autenticata anche con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici

**- ricorrente -**

**CONTRO**

**Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in ….. alla Via …..., n. …, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di …..

**- resistente -**

**\* \* \* \* \***

**ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO E SECONDO GRADO**

**I. - PROCESSO DI PRIMO GRADO [durata complessiva: .…. anni e ….. mesi, calcolati dalla data di iscrizione a ruolo della causa (…/…/…..) alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (.../.../…..)]**

1. Con atto di citazione del …/…/….. il sig. ….. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di ……, il sig. …… al fine di far accertare e dichiarare ……………………………………………………………………………………….. (**all. 1** - copia autentica di tutti i verbali di causa e di tutti i provvedimenti emessi dal Tribunale durante il processo di primo grado; **all. 2 -** copia autentica di tutti gli atti di causa del processo di primo grado).
2. La causa veniva **iscritta a ruolo in data …/…/…..** innanzi al Tribunale Civile di …… - R.G. n. …./…… ed assegnata a …….
3. Si costituiva in giudizio il sig. …… chiedendo …………………………………………
4. **IN PRIMO GRADO SEGUIVANO N. …. UDIENZE**:

**Prima Udienza: …/…/……**. All’udienza del …/…/…… il Sig. G.I., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, concedeva ……

**Seconda udienza: …/…/…..**. A detta udienza il Sig. G.I. …….

**Terza Udienza: …/…/…..**. A detta udienza il Sig. G.I. riservava di decidere …….

**[RIPORTARE LE RESTANTI UDIENZE]**

Il **Tribunale di ……, con sentenza n. ……/….. del …/…/….., depositata in data …/…/…… (all. 3)** condannava il convenuto ……..

**\* \* \* \* \***

**II. - PROCESSO DI SECONDO GRADO [durata complessiva: ….. anni, decorrenti dalla data di notifica dell’atto di appello (…/…/…..) al passaggio in giudicato della sentenza (…/…/…..)]**

1. **Con atto di appello del …/…/…..**, **notificato in data …/…/……**, il sig. …… proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di ….. n. …/…… per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: ……………………………………………………

(**all. 4** copia verbali e provvedimenti di secondo grado autenticati dalla Cancelleria; **all. 5** copia atti di secondo grado autenticati dalla Cancelleria; **all. 6** copia verbali e provvedimenti di secondo grado estratti dal PCT; **all. 7** copia atti di secondo grado estratti dal PCT).

1. La causa veniva iscritta a ruolo innanzi alla Corte di Appello di …… **in data …/…/…..** ed assegnata a …… - R.G. n. …/….., con prima udienza fissata per il giorno …/…/…….
2. Con comparsa di costituzione e risposta del …/…/……, il sig. ……. si costituiva nel giudizio di appello contestando le ragioni dell’appellante e chiedendo il rigetto del gravame, con ogni conseguenza di legge.
3. **IN SECONDO GRADO SEGUIVANO N. ….. UDIENZE**:

**Prima udienza: …/…/…..**. A detta udienza la Corte di Appello di …… riservava di decidere sull’istanza di inibitoria avanzata dall’appellante .....

**Seconda Udienza: …/…/…..**. A detta udienza i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni ed il Presidente della Corte di Appello nominava Giudice Relatore il Dott. …… ed assegnava alle parti termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica, riservando la decisione allo scadere dei detti termini.

Entrambe le parti processuali depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica.

1. Con **sentenza n. …/….. del …/…/……, pubblicata in data …/…/….. (all. 8)**, la Corte di Appello di ……, così decideva: “…………*………………………………*”;
2. La sentenza della Corte di Appello di …… n. …./……, notificata in data …/…/….., **passava in giudicato in data …/…/…..**, non essendo stata oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Appello di …… (**all. 8 attestazione di passaggio in giudicato**).

**\* \* \* \* \***

**IN DIRITTO**

**III. - SULLA VIOLAZIONE DEL TERMINE DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELL’ART. 111, II COMMA, COST. - VIOLAZIONE DELL’ART. 6, PAR. 1, CEDU - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 89/2001 E SS.MM.**

**III.I -** Alla luce di quanto esposto in narrativa, emerge in maniera inequivocabile come il giudizio civile instaurato dal sig. …… contro il sig. …… si sia concluso, al termine del grado d’appello, ben oltre il **termine di ragionevole durata** del processo previsto per legge.

Nello specifico, il principio della ragionevole durata del processo è solennemente riconosciuto nel nostro ordinamento dall’art. 111, 2 comma, Cost. il quale dispone quanto segue: “*Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.* ***La legge ne assicura la ragionevole durata***”.

In ambito europeo, invece, occorre far riferimento all’art. 6 Par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata in Italia con L. n. 848/1955, il quale prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed **entro un termine ragionevole** da un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.

Ciò premesso, chi subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole al predetto articolo 6, ha diritto ad ottenere un’equa riparazione dei danni subiti. Sul punto, infatti, l’art. 1, primo comma della legge n. 89/2001, meglio nota come **Legge Pinto**, prevede espressamente che: “*Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. n. 848/1955, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art, 6, paragrafo 1 della predetta C.E.D.U.,* ***ha diritto all’equa riparazione***”. Per cosa debba intendersi, invece, per “***termine ragionevole***”, occorre far riferimento all’art. 2-bis della L. 89/2001, così come modificata dalla Legga di Stabilità 2016, il quale dispone che: “*Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se* ***il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità****. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione …*”.

Ciò posto, è di indubbia evidenza come il procedimento descritto in narrativa, **durato complessivamente ….. anni e ….. mesi**, abbia superato **di quasi ….. anni** la soglia massima della durata (ragionevole) fissata, come detto, per il doppio grado di giudizio, in complessivi 5 anni (3 per il primo grado e 2 per il secondo grado). La controversia *de qua*, infatti, iscritta a ruolo innanzi al Tribunale Civile di ….. in data …/…/……, si è conclusa con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di …… in data …/…/……; ne consegue il chiaro diritto dell’odierno ricorrente ad ottenere un’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subito in virtù delle norme sopra citate.

**III.II -** Ai sensi dell’art. 2 della L. n. 89/2001, il Giudice, nell’accertare la violazione, deve valutare la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e dei Giudici durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. Orbene, nel caso che ci occupa, da quanto si evince dalla documentazione in atti, il comportamento processuale del sig. …… è sempre stato improntato, in entrambi i gradi del giudizio, sia da diligenza che da correttezza, non avendo mai utilizzato alcuna tecnica dilatoria né tantomeno richiesto un solo rinvio per trattative o bonario componimento. In altri termini, il comportamento del sig. ….., in alcun modo, ha determinato o contribuito allo sforamento del termine di ragionevole durato previsto per legge.

**IV. - SUL QUANTUM DEI DANNI SUBITI**

**IV.I -** È di indubbia evidenza come la violazione del termine di ragionevole durata abbia gravemente leso i diritti dell’odierno ricorrente e causato allo stesso gravi danni non patrimoniali consistiti in notevoli disagi psichici e morali, ansia e dispiacere, protrattisi **per oltre ….. anni!** Ne consegue, pertanto, il chiaro diritto del ricorrente ad ottenere un’equa riparazione dei danni subiti alla luce delle norme sopra citate. Sul punto, il Supremo Collegio si è così pronunciato: “***il danno non patrimoniale è conseguenza normale****, ancorché non automatica,* ***della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione****, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto*” (Cass. Civ. Sez. I, 29.03.2010, n. 7559); ed ancora *“[…] in materia di equa riparazione del danno subito per l'indebito protrarsi dei procedimenti civili richiesto nel procedimento previsto dalla c.d. "Legge Pinto",* ***il medesimo danno di carattere non patrimoniale è esistente “in re ipsa”****, per il solo dato oggettivo del ritardo, ovvero per la semplice pendenza del procedimento*” (Corte Appello Torino, 19.01.2011). Di talchè, incombe sullo Stato l’onere di dimostrare che la durata non ragionevole del processo non sia ascrivibile ai propri Organi. Il ricorrente, invece, da parte sua, deve solo limitarsi alla denuncia degli eccessivi anni di durata del giudizio, spettando, come detto, al Ministero dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi: “*Nel giudizio per l'equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma dell'art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001, la parte assolve all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda esponendo gli elementi utili a determinare la durata complessiva del giudizio presupposto, salvi i poteri della Corte d'appello adita di accertare, d'ufficio o su sollecitazione dell'Amministrazione convenuta, le cause che abbiano giustificato in tutto o in parte la durata del procedimento*” (*ex plurimis,* Cass. Civ. Sez. I, 29.01.2010, n. 2207, Cass. Civ. Sez. I, 19.07.2010, n. 16836).

In conclusione, spetta allo Stato dover dimostrare la durata ragionevole del processo e l’infondatezza della domanda avanzata dal ricorrente, pena la condanna al risarcimento dei danni cagionati, che possono essere liquidati **anche in via equitativa** (cfr., Cass., 14752/2000 e Cass., 8/2003).

**IV.II -** Per quantum concerne il *quantum* dei danni subiti, l’art. 2 bis L. 89/2001 li quantifica nella misura di **€ 800,00 per ciascun anno** **o frazione di anno superiore a sei mesi** che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma da liquidarsi, inoltre, sempre in virtù di detto articolo, dovrà vedere un incremento del **20% per gli anni successivi al terzo** e del **40% per gli anni successivi al settimo**.

Nello specifico, **il processo del sig. ….. è durato complessivamente 14 anni e 6 mesi** (7 anni e 6 mesi per il primo grado e 7 anni per il secondo grado, a cui sono da decurtare 5 anni di durata ragionevole per il doppio grado di giudizio, così come previsto dall’art. 2. comma 2 bis, L. 89/2001), di talchè l’indennizzo spettante all’odierno ricorrente (per i 9 anni e 6 mesi di irragionevole durata del processo) dovrà essere determinato nella misura complessiva di **€ 9.889,75,** così specificata:

* per i primi tre anni di irragionevole durata: € 800,00 x 3 = **€ 2.400,00**;
* dal terzo al sesto anno con aumento del 20% (€ 960,00 per ciascun anno): € 960,00 x 3 = **€ 2.880,00**;
* dal settimo anno al nono anno con aumento del 40% anche con riferimento ai sei mesi finali (€ 1.120,00 per ciascun anno): € 1.120,00 x 4 = **€ 4.480,00**;
* **€ 27,00** per marca da bollo iscrizione a ruolo del presente ricorso;
* **€ 29,07** per diritti copie autentiche verbali e provvedimenti di primo grado;
* **€ 29,07** per copia autentica atti di primo grado;
* **€ 13,58** per copie autentiche verbali e provvedimenti di secondo grado;
* **€ 13,58** per copie autentiche atto di secondo grado;
* **€ 3,87** per certificazione passaggio in giudicato sentenza di secondo grado;
* **€ 13,58** per copia autentica sentenza di primo grado;

**TOTALE € 9.889,75.**

In ogni caso, si rimette all’Ecc.ma Corte di Appello adita la valutazione del danno anche in via equitativa. Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha anche statuito che “*In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, nel caso in cui sia inapplicabile “ratione temporis” l'art. 2 bis introdotto nella cd. legge Pinto dall'art. 55, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, il giudice nazionale, ai fini della liquidazione del danno, deve tener conto dei criteri applicati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e può discostarsi da essi solo con adeguata motivazione, che dia conto delle peculiari circostanze concrete della singola vicenda che impongono l'adozione di criteri di commisurazione diversi da quelli indicati in sede europea*” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 18.03.2019, n. 7616).

Si precisa, inoltre, che nel caso in esame non trovano applicazione gli artt. 1 *ter* e 2, comma 1, della L. 89/2001, così come introdotti dalla Legge di Stabilità per il 2016, in quanto il processo che ha visto parte l’odierno ricorrente, come stabilito dall’art. 6, comma 2 *bis*, L. 89/2001, aveva già abbondantemente superato i termini ragionevoli di durata alla data del 31.10.2016.

Tutto ciò premesso, il sig. ….., *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso

**CHIEDE**

a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di voler accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

1. accertare e dichiarare che il processo instaurato dal sig. ….. innanzi al Tribunale Civile di …… (R.G. n. …../……) contro il sig. …… e concluso innanzi alla Corte di Appello di …… con sentenza n. ……/……, passata in giudicato in data …/…/….., ha violato l’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché la Legge n. 89/2001 e l’art. 111, secondo comma, Cost., sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo e, per l’effetto
2. accertare e dichiarare il diritto del sig. ….. a vedersi riconosciuto, ex L. n. 89/2001, un equo indennizzo pari ad € 9.889,75, per come descritto in narrativa, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della violazione delle predette norme e, per ulteriore effetto
3. condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.889,75 o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della L. 488/99, si dichiara che la presente procedura è esente da Contributo Unificato.

Si allega:

1. copia verbali e provvedimenti di primo grado;
2. copia atti di causa di primo grado;
3. sentenza autentica Tribunale di ….. n. …../……;
4. copia verbali e provvedimenti di secondo grado autenticati dalla Cancelleria;
5. copia atti di secondo grado autenticati dalla Cancelleria;
6. copia verbali e provvedimenti di secondo grado estratti dal PCT;
7. copia atti di secondo grado estratti dal PCT;
8. sentenza Corte di Appello di …… n. …../…… (duplicato informatico);
9. attestazione passaggio in giudicato;
10. attestazione di conformità.

A norma dell’art. 3, 5° comma, L. n. 89/2001, si chiede che la Corte di Appello di …… Voglia, in ogni caso, disporre l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei procedimenti citati in narrativa.

Salvezze illimitate

luogo/data

Avv. ………..